



Consiglio regionale della Calabria
II COMMISSIONE BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E AFFARI UE

PROPOSTA DI LEGGE N. 113/12[^]

di iniziativa dei consiglieri regionali P. Straface e S. Cirillo

**“Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione)”**

Proposta di legge recante: *"Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016 n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.)"*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale.

Pertanto, si propone di inserire nella legge regionale 30/2016, l'articolo 5 bis - Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles – che prevede che l'amministrazione si avvalga del proprio Ufficio di collegamento a Bruxelles anche per le attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione e per la cooperazione. La medesima norma prevede che al personale assegnato a detto Ufficio venga riconosciuta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero pari al 65 per cento di quella spettante agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3 bis, del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Nel comma 3 dello stesso articolo si specifica che il Dipartimento Competente individuerà nel dettaglio le unità di personale da utilizzare presso l'ufficio di collegamento a Bruxelles, nel rispetto del limite massimo di risorse individuate dalla norma finanziaria. Lo stesso Dipartimento individuerà le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge. Il comma 4 detta ulteriori disposizioni circa i compensi spettanti al personale assegnato a detto Ufficio, distinti per personale con qualifica dirigenziale e personale non dirigente. L'attuazione delle presenti disposizioni avverrà a partire dall'anno 2023. L'articolo 2 modifica l'articolo 15 della l.r. 30/2016. Questa disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'Articolo 3, Norma finanziaria prevede che l'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero, al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento, sia imputata a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio sopra detto per le loro finalità istituzionali, nella misura massima di € 200.000,00 annue, mentre le spese relative alla retribuzione di posizione e di risultato, ove trattasi di personale dirigenziale, e i compensi di produttività ove trattasi di personale del comparto, invece, saranno poste a carico del bilancio regionale.

Con riferimento alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 30/2016, per come introdotto dall'articolo 1 della proposta, si specifica che con riferimento ai fondi FESR e FSE, le risorse si rendono disponibili all'interno dell'asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, al capitolo U9011200111 del bilancio di previsione 2022-2024.

Infine, l'articolo 4 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'articolo 1 (Inserimento articolo 5 bis nella legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30) Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è inserito il seguente "1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE. 2. Al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali			

	distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3 bis del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 3. Il Dipartimento competente, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti. 4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì: a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante; b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente."			
2	Modifica l'articolo 15 della l.r. 30/2016. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	1.Ai fini di cui al comma 2 dell'art 1 e per l'erogazione delle indennità ivi previste è autorizzata la spesa nel limite massimo di € 200.000,00 annue, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali. 2.Le spese relative al comma 4 dell'art 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta Regionale.			200.000 €
4	Norma ordinamentale che dispone l'entrata in vigore della presente	//	//	0,00 €

	legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.			
--	---	--	--	--

Copertura finanziaria

Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

Con riferimento alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 30/2016, per come introdotto dall'articolo 1 della proposta, si specifica che con riferimento ai fondi FESR e FSE, le risorse si rendono disponibili all'interno dell'asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, al capitolo U9011200111 del bilancio di previsione 2022-2024.

Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 1

(Inserimento articolo 5-bis nella l.r. n. 30/2016)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.), è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

"1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.

2. Al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3 bis del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

3. Il Dipartimento competente, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. n. 30/2016)

1. L'articolo 15 della l. r. n. 30/2016 è modificato come segue:

a) nel comma 1 le parole da "sono" a "regionale" sono sostituite con le seguenti: "sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole";

- b) nella lettera a) del comma 2, dopo la parola "originaria" sono aggiunte le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
- c) nella lettera b) del comma 2:
 - 1) dopo le parole "nuove operazioni" sono inserite le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
 - 2) le parole da "o" a "esistenti" sono soppresse;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'art 1 e per l'erogazione delle indennità ivi previste è autorizzata la spesa nel limite massimo di € 200.000,00 annue, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.
2. Le spese relative al comma 4 dell'art 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta Regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.